

Il legislatore ha fatto riferimento solo alle situazioni "classiche" di emergenza

Pericolo grave e immediato: una procedura dettagliata per la gestione in azienda

di **Vincenzo Raneri**, *ingegnere consulente per la sicurezza sul lavoro e relativi sistemi di gestione*

La legislazione italiana ha limitato la trattazione dei casi di "pericolo grave e immediato" a quelli in cui si sia già manifestata una emergenza, quale, per esempio, il classico caso dell'emergenza incendio. Sarebbe forse meglio che la legislazione italiana prevedesse anche la trattazione di tutti quei casi in cui il "pericolo grave e immediato" fosse solo nello stato di semplice potenzialità e prevedesse l'obbligo di rilevazione dei pericoli gravi e immediati anche in fase preventiva, allo scopo di evitare un imminente manifestarsi di un danno per la sicurezza del personale quali, per esempio, un crollo. Questo potrebbe integrare l'azione preventiva del datore di lavoro attraverso la diretta partecipazione di tutti i lavoratori, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008, e, a tal fine, potrebbe essere utile includere, nel documento di valutazione di cui all'art. 17, anche una procedura di gestione di queste situazioni.

RISCHIO - EMERGENZA - PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO - PREVENZIONE

Non sempre è chiaro cosa debba essere inteso per "pericolo grave, immediato", tuttavia, in base alle definizioni fornite dalla legislazione e dalle norme tecniche, è opportuno che siano definite precise modalità di gestione di questa tipologia di pericolo, anche al di fuori dei casi "classici" delle emergenze.

La definizione di "pericolo grave, immediato"

La letteratura ha definito "pericolo grave, immediato" una "situazione di rischio contingente che può verosimilmente determinare lesioni molto gravi e/o portare al decesso del lavoratore".

In questo caso, quindi, il datore di lavoro deve fare in modo che qualsiasi lavoratore, per la sua sicurezza e/o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente su-

periore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di questo pericolo.

La normativa tecnica ha definito il pericolo in diversi modi:

- la norma tecnica UNI 11230:2007, «*Gestione del rischio - Gestione del rischio - Vocabolario*», «*causa od origine di un danno o di una perdita potenziali*»;
- la norma tecnica OHSAS 18001:2007, punto 3.4, «*Sistemi di Gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro Requisiti*», «*fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi*»;
- la norma tecnica UNI EN ISO 12100-1:2010,

Riquadro 1

Art. 18, comma 1, lettere h), i), m) e t), D.Lgs. n. 81/2008

«h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di **pericolo grave, immediato ed inevitabile**, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave e immediato**;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di **pericolo grave e immediato**, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti»

«Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio», «potenziale sorgente di danno».

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro italiana ha previsto la definizione di "pericolo" con l'art. 2, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 81/2008, per il quale è una «proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni».

Sia nelle varie norme tecniche sia nell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2008, **non è contenuta alcuna definizione di «pericolo grave e immediato»**. Invece, il D.Lgs. n. 81/2008 ha riportato numerose volte questa locuzione, con l'aggiunta, in qualche caso, dell'aggettivo «e inevitabile», precisamente nei seguenti casi:

- art. 18, «*Obblighi del datore di lavoro e del*

dirigente», comma 1, lettere h), i), m) e t) (si veda il riquadro 1);

- art. 19, «*Obblighi del preposto*», comma 1, lettere c), d) ed e) (si veda il riquadro 2);
- art. 43, «*Disposizioni generali della gestione emergenze*», comma 1, lettere c), d) ed e) (si veda il riquadro 3), e comma 4 (si veda il riquadro 4);
- art. 44, «*Diritti e doveri dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato*», comma 1 (si veda il riquadro 5).

Il pericolo grave e immediato in emergenza non "classica"

Dalle disposizioni riportate nei riquadri 1, 2, 3, 4 e 5, è possibile dedurre che il legislatore, avendo inquadrato l'argomento soprattutto proprio nella sezione del D.Lgs. n. 81/2008 dedicata alla gestione delle emergenze, ha fatto riferimento solo alle situazioni "classiche" di emergenza e, cioè, quando queste si siano già verificate come, per esempio, l'emergenza "incendio" oppure l'emergenza "emissione di ammoniacca". Tuttavia, sono possibili molte altre situazioni che, pur non essendo configurabili come "emergenza classica", possono essere configurate come un "**probabile pericolo grave e immediato**", quali, per esempio, un cedimento strutturale parziale, una segnaletica di sicurezza carente ecc. Potrebbe essere individuata quest'ultima fattispecie fra le situazioni richiamate dall'art. 20, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/2008 (che ha trattato gli obblighi dei lavoratori), secondo il quale è obbligatorio «e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi

Riquadro 2

Art. 19, comma 1, lettera c), d) ed e), D.Lgs. n. 81/2008

«c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di **pericolo grave, immediato e inevitabile**, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave ed immediato**»

di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». Questa fattispecie (quella di "probabile pericolo grave ed immediato") non dovrebbe essere ricompresa fra i cosiddetti "quasi infortuni", "mancati infortuni", "rischi da cui si è scappati per miracolo" o "eventi pericolosi" (rispettivamente, *near-miss*, *near-hit*, *close call* o *dangerous occurrence*), i quali, peraltro, sono chiaramente definiti nel punto 3.9, norma tecnica OHSAS 18001, edizione 2007, e nel punto 3.13, norma tecnica BS 18004, edizione 2008 (quest'ultima attualmente considerata all'apice della normazione tecnica in materia di gestione della sicurezza), la quale ha definito "Incidente" (*incident*) l'«Evento(i) collegato(i) all'attività lavorativa che ha (hanno) o avrebbe(ro) potuto portare a lesioni, morte o a una malattia professionale»^[1]. Peraltro, ambedue le norme tecniche hanno previsto (nei rispettivi punti 4.5.3) la messa in atto di una specifica analisi dell'evento, al fine di contribuire al miglioramento del sistema di prevenzione, mentre, ancora una volta, il D.Lgs. n. 81/2008 non ha fornito alcuna definizione di "quasi infortunio" o "mancato infortunio".

Pertanto, un "probabile pericolo grave e immediato" potrebbe essere definito una "Situazione nella quale non si è verificato un incidente, ma che rappresenta un pericolo, per il quale il solo grado di gravità oppure il solo grado di probabilità ha raggiunto il suo massimo valore, senza che siano state previste e/o poste in essere misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo e per la quale, invece, risultano essere immediatamente necessarie". Queste situazioni sono rilevabili in qualsiasi momento della giornata da parte di qualsiasi tipo di figura dell'organizzazione (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore). Queste situazioni

Riquadro 3

**Art. 43, comma 1, lettere c), d) ed e),
D.Lgs. n. 81/2008**

«c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un **pericolo grave e immediato** circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di **pericolo grave e immediato** che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di **pericolo grave ed immediato** per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili»

potrebbero portare all'immediata interdizione dell'attività nella zona limitrofa alla situazione rilevata (basti pensare, per esempio, all'analoga situazione di delimitazione presidiata della scena di un delitto, posta in atto al fine di evitare il pericolo di inquinamento delle prove). Pertanto, sarebbe opportuno introdurre, in un documento di valutazione, di cui all'art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, fra le procedure di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), una specifica procedura di gestione dei pericoli "gravi e immediati", separatamente dal classico piano di emergenza, nel quale comunque dovrà essere prevista l'applicazione degli artt. 43 e 44. È appena il caso di ricordare che il

Riquadro 4

**Art. 43, comma 4,
D.Lgs. n. 81/2008**

«4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un **pericolo grave e immediato**»

[1] Nota 1: un infortunio (*accident*) è un incidente che ha portato a lesioni morte o malattia professionale.

Nota 2: un incidente che non abbia provocato lesioni, morte o malattia professionale può essere classificato come "quasi infortunio", "mancato infortunio", "rischio da cui si è scappati per miracolo" o "evento pericoloso", Nota 3: una situazione di emergenza (vedi 4.4.7) è un particolare tipo di incidente.

Riquadro 5

Art. 44, D.Lgs. n. 81/2008

«1. Il lavoratore che, in caso di pericolo **grave, immediato e che non può essere evitato**, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di **pericolo grave e immediato** e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza»

D.Lgs. n. 81/2008 ha fornito due modi di interpretare la parola "procedura":

- nell'art. 28, comma 1, lettera d), laddove ha stabilito che il documento di valutazione di cui all'art. 17, comma 1, deve contenere «l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri»;
- nell'art. 33, comma 1, lettera c), laddove ha stabilito che il responsabile del servizio di prevenzione protezione deve provvedere a «elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali».

Sulla base di queste due "definizioni" sarebbe opportuno che il legislatore ponesse un punto di maggiore chiarezza sul cosa è inteso per "procedura", magari ponendo una distinzione (e una definizione) fra le procedure di gestione per la sicurezza (gestione delle emergenze, gestione dei DPI, gestione delle funi e delle catene di sollevamento ecc.) e le procedure di lavorazione per la sicurezza (uso di macchine, lavori in

prossimità di linee elettriche, lavori in luoghi confinati ecc.). Nemmeno il punto 3.19, norma tecnica OHSAS 18001:2007, né il punto 3.24, norma BS 18004:2008, hanno fornito molte spiegazioni, in quanto, ambedue hanno definito la procedura come il «*Modo specificato per svolgere una attività o un processo*». xQuindi, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una organizzazione che deve elaborare, ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. n. 81/2008, le «*procedure di sicurezza per la varie attività aziendali*» e, ai sensi dell'art. 29, «*collaborare*» con il datore di lavoro alla redazione del documento di valutazione che deve contenere le «*procedure per l'attuazione delle misure da realizzare*», nel caso della problematica del pericolo grave e immediato potrebbe elaborare una procedura come quella riportata nel riquadro 6. È opportuno ribadire che questa procedura non è applicata ai casi "classici" di pericolo grave e immediato (incendio, terremoto ecc.), per i quali dovrebbero essere previste le modalità di gestione delle emergenze e prevedibili, contenute in un piano di emergenza. ■

Riquadro 6

Procedura per la segnalazione di "probabile pericolo grave e immediato"

Per "pericolo grave e immediato" è intesa una "Situazione nella quale non si è verificato un incidente, ma che rappresenta un pericolo, per il quale il solo grado di gravità oppure il solo grado di probabilità ha raggiunto il suo massimo valore, senza che siano state previste e/o poste in essere misure di prevenzione e protezione per la gestione del rischio residuo e per la quale, invece, risultano essere immediatamente necessarie".

Per valutare la gravità di un pericolo è possibile fare riferimento alla gravità dei suoi effetti, ricordando che il Codice penale (art. 583, comma 1) ha definito "grave" una lesione che mette in pericolo di vita o che produce un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o che produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Quanto al termine "immediato" sembra logico riferirlo sia alle situazioni in cui il pericolo può effettivamente produrre immediatamente i suoi effetti lesivi gravi, sia quelle in cui è facile e ragionevole prevedere la

possibilità di avere presto effetti lesivi gravi in assenza di un intervento efficace e tempestivo, come è il caso di un principio di incendio, del blocco di persone all'interno di un ascensore ecc., per esempio:

- incendio/esplosione;
- gravi danni alle strutture murarie o grandi strutture (silos) o attrezzature (gru a torre) o impianti (tubazioni);
- postazioni di lavoro ad altezza superiore a 2 m senza protezioni;
- parti di macchine in movimento con le protezioni disattivate o rimosse;
- carichi dall'alto che incidono su percorsi transitabili.

Nel caso in cui è possibile sopporre un grave e immediato pericolo per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori, è necessario:

- abbandonare la zona pericolosa;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti allo stesso pericolo, anche apponendo apposita segnaletica, delimitando l'area pericolosa e adoperandosi fattivamente per impedire l'esposizione di altri;
- contattare (se già eletto) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di valutare la situazione; nel caso in cui il RLS non fosse presente, il lavoratore agirebbe allo stesso modo ma senza il suo parere;
- compilare, insieme al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un apposito modello di segnalazione, del quale un esempio è riportato nel riquadro 7, in cui bisogna indicare una descrizione della situazione rilevata, indicando i reparti coinvolti, le persone coinvolte ed eventuali riferimenti a leggi e/o disposizioni aziendali di riferimento;
- fare sempre **almeno due copie** del modello, una da consegnare, firmata dal lavoratore e vistata dall'eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al proprio preposto per la sicurezza, e l'altra da chiedere in restituzione controfirmata dal ricevente, conservandola in proprio;
- il preposto per la sicurezza deve immediatamente informare il dirigente per la sicurezza al fine di eliminare o almeno contenere ulteriormente il pericolo, consultando anche il servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- il dirigente per la sicurezza, individuata la soluzione definitiva, riportando il tutto nell'apposito spazio dello stesso modello (utilizzando anche eventuali allegati), deve richiedere le eventuali autorizzazioni per l'immediata attuazione della soluzione stessa ovvero, nel caso in cui ne avesse necessità, deve attuarla immediatamente;
- a seguito dell'attuazione della soluzione individuata, il dirigente per la sicurezza deve provvedere a verificarne la corretta attuazione, riportando il tutto nell'apposito spazio dello stesso modello (utilizzando anche eventuali allegati).

Riquadro 7

Esempio di modello per la segnalazione di una situazione pericolosa con supposto pericolo grave e immediato

Egr. sig., nella sua qualità di Preposto del reparto ,
 il sottoscritto sig. comunica la seguente situazione di pericolo con
 supposto pericolo grave e immediato, rilevata in data alle ore :

Le situazioni descritte sopra sommariamente sono giudicate dallo scrivente con probabile rischio grave e immediato e quindi, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 81/2008, chiedo che il problema rilevato sia affrontato con la massima urgenza, ho provveduto ad avvisare il Personale coinvolto nella situazione pericolosa. Chiedo che la presente sia inviata in copia a Vs. cura per conoscenza al Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione.

.....
(luogo e data)

Firma

Visto del RLS

.....

Firma e data per ricevuta del superiore

.....

Soluzione individuata da attuare:

.....
.....
.....
.....

.....,

Firma del Dirigente

(luogo e data)

Verifica della attuazione della soluzione individuata:

.....
.....
.....
.....

.....,

Firma del Dirigente

PROFESSIONI TECNICHE

NUOVA EDIZIONE



GAS TOSSICI

Autorizzazioni, norme di sicurezza, tossicologia, certificazione di qualità

a cura di R. Mari

L'opera è stata pensata per la preparazione di coloro che intendono conseguire la patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici. Il volume illustra la corretta applicazione del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e delle altre disposizioni tecniche e normative che con il R.D., regolante questa materia, si integrano opportunamente. A tale proposito sono state prese in esame le diverse problematiche di sicurezza e igiene sul lavoro, associate all'impiego dei gas tossici, con specifici richiami alla tossicologia industriale e al monitoraggio ambientale e biologica, alla prevenzione incendi e al primo soccorso, alla protezione delle vie respiratorie e al trasporto e stoccaggio. Ampio spazio, in questa edizione, è stato dato alla nuova etichettatura dei gas in conformità al Regolamento CLP, alla nuova Scheda di Sicurezza in conformità al Regolamento REACH e agli altri emendamenti relativi all'ADR 2011 quali, ad esempio, le istruzioni scritte per il conducente. Nel CD-Rom è stata inserita una selezione molto ampia di provvedimenti legislativi e prassi.

Pagg. 624 – € 75,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all'indirizzo www.libreria.ilsolo24ore.com

GRUPPO **24 ORE**